

ARBITRATO
Cass. civ. Sez. I, 23-07-2009, n. 17312

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17462/2004 proposto da:

NIGI AGRICOLTURA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso l'avvocato GRAZIADEI Gianfranco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOTTIGLIERI VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INTER ELTRA KOMMERZ UND PRODUKTION GMBH (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso l'avvocato BETTONI MANFREDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BETTONI GIANGALEAZZO, giusta procura speciale per Notaio Dott. ANDRE VOLLBRECHT di HAMBURG - Rep. n. 3159 del 01.10.04;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 369/2 004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

Svolgimento del processo

Con citazione notificata alla Inter Eltra Kommerz und Produktion G.m.b.H. il 29 aprile 2002, la Nigi Agricoltura s.r.l. si oppose al decreto Presidente della Corte d'appello di Firenze, di esecutività del lodo arbitrale pronunciato tra le parti in (OMISSIS). L'opponente dedusse l'inesistenza di una clausola arbitrale nel documento di compravendita trasmessole dalla controparte, in subordine la imperfecta relatio al vincolo compromissorio in violazione della Convenzione di New York, e il difetto del requisito dell'imparzialità degli arbitri, che avevano giudicato in numero di due, e non in composizione dispari come prescritto [dall'art. 809 c.p.c.](#)

La corte territoriale, con sentenza 11 marzo 2004, respinse l'opposizione. La clausola compromissoria risultava dal testo dell'accettazione della compravendita, sottoscritta dal rappresentante dell'acquirente e trasmessa alla venditrice, se correttamente tradotto, in cui si richiamava, per l'arbitrato in Londra, il contratto tipo n. il della FOSFA (Federation of Oli, Seeds and Fats Associations Limited), elaborato da quella federazione con sede in Londra per la vendita CIF dei semi da olio. Il rinvio conteneva una precisa indicazione della volontà di devoluzione in arbitri esplicitata dal richiamo ad un preciso contratto tipo contenente la clausola compromissoria, e con l'ulteriore precisazione che la sede sarebbe stata in (OMISSIS). Tale richiamo doveva ritenersi sufficiente a norma dell'art. 833 cpv. c.p.c., nonchè in base all'art. 2.2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958 ratificata con [L. n. 62 del 1968](#). La tesi che per [l'art. 809 c.p.c.](#), le parti dovessero essere dispari, pena il difetto del requisito dell'imparzialità, non aveva fondamento, riferendosi la norma richiamata all'arbitrato regolato dal codice di rito e non all'arbitrato estero, e conseguentemente il relativo motivo di doglianza non aveva riscontro [nell'art. 840 c.p.c.](#) nè nell'art. 5 della Convenzione di New York.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 20 maggio 2004, ricorre la Nigi Agricoltura s.r.l., con atto articolato in due mezzi d'impugnazione.

Inter Eltra Kommerz und Produktion G.m.b.H. resiste con controricorso notificato il giorno 11 ottobre 2004.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'omessa applicazione *dell'art. 840 c.p.c.*, n. 4; si deduce che dalla lettera di conferma della ditta Gammel di Merlimont, procuratrice della società acquirente, risultava la natura del suo intervento, definito di brokerage, vale a dire di mediazione, della quale era indicato il prezzo. Di conseguenza nessun rapporto di natura contrattuale si era formato tra le parti, sia perchè a quella conferma aveva fatto seguito il rifiuto del perfezionamento dell'affare da parte della società Nigi con lettera alla Carapelli Firenze Int., rappresentante della venditrice; e sia perchè la supposta accettazione della proposta contrattuale proveniva da un terzo, qual è il mediatore, privo di poteri di rappresentanza.

Il mezzo è inammissibile. Esso si basa interamente sull'interpretazione di un documento del quale nel ricorso non è neppure trascritto il contenuto, come è richiesto per il principio di autosufficienza, e la cui rilevanza non può essere verificata dalla corte nel presente giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo d'impugnazione si ripropone la tesi del vizio del lodo arbitrale straniero, costituito dal difetto del requisito d'imparzialità degli arbitri. Si censura l'impugnata sentenza per aver affermato l'inapplicabilità *dell'art. 809 c.p.c.*, alla fattispecie, nella quale non si tratta di arbitrato soggetto alle norme del diritto interno, ma di riconoscimento del lodo arbitrale straniero. Si deduce che le norme della FOSFA non contengono disposizioni che prevedano un collegio giudicante composto di due arbitri, come si desume anche dall'art. 30 del contratto tipo FOSFA, riprodotto e tradotto nella sentenza impugnata. Secondo la società ricorrente, l'applicabilità *dell'art. 809 c.p.c.*, non potrebbe essere esclusa, perchè l'art. 3 della Convenzione di New York, ratificata con la *L. 19 gennaio 1968*, prevede il riconoscimento dell'autorità e dell'esecutività della sentenza arbitrale, da parte di ciascuno degli stati contraenti, in conformità delle regole di procedura seguite nel territorio in cui la sentenza è invocata, e dunque richiama le norme processuali del luogo in cui si chiede l'attuazione del lodo.

La censura è inammissibile. Nella fattispecie, trattandosi di giudizio di opposizione al riconoscimento del lodo arbitrale straniero, la corte territoriale ha osservato che il vizio denunciato dalla società opponente non è compreso tra quelli che impediscono il riconoscimento del lodo straniero a norma *dell'art. 840 c.p.c.*, o dell'art. 5 della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con *L. 19 gennaio 1968*, n. 2 (il cui contenuto è del resto recepito *dall'art. 840 c.p.c.*). Questo punto, decisivo per la definizione del giudizio, non è stato specificamente censurato, essendosi la ricorrente limitata a richiamare l'art. 3 della Convenzione di New York, circa il riconoscimento dell'autorità e dell'esecutività che deve essere accordato alla sentenza arbitrale in conformità delle regole di procedura seguite nel territorio in cui la sentenza è invocata: disposizione manifestamente ininfluenza, concernendo il procedimento di esecutività del

lodo straniero, e non il procedimento arbitrale medesimo, nè quindi la composizione dell'organo arbitrale, che è oggetto del mezzo d'impugnazione in esame.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, dei quali Euro 1,500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2009
